

Dott. Marco Gori NOTAIO

Piazza Ubaldo Comandini, 17 - 47042 Cesenatico

tel. 0547/675265 - fax 0547/678310

REPERTORIO N.: 40000 RACCOLTA N.: 17665 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' -----

----- "CESENATICO SERVIZI SRL" -----

----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A -----

Il giorno 3 (tre) settembre 2018 (duemiladiciotto), alle ore sedici e minuti dieci. -----

In Cesenatico, nel mio Studio sito in Piazza Ubaldo Comandini numero 17; -----

avanti a me dottor MARCO GORI, Notaio in Cesenatico, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini; -----

----- è presente -----

AGOSTINI dott. JACOPO, nato a Cesenatico (FC) il giorno 23 giugno 1973, domiciliato ove infra per la carica, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società unipersonale "CESENATICO SERVIZI SRL", con sede in Cesenatico (FC), Via Magellano numero 8, con capitale sociale di euro 575.520, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini 03938490400, R.E.A. numero FO - 322891; -----

comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale, mi richiede di redigere il verbale di assemblea dei soci di detta società. -----

A norma dell'art. 14 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che: -----

- l'assemblea è riunita in forma totalitaria in quanto è presente l'intero capitale sociale, assistono alla seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione infra nominati, il Collegio Sindacale è presente al completo e il comparente dichiara che tutti i presenti e i consiglieri di amministrazione assenti sono comunque compiutamente informati di quanto all'ordine del giorno e che nessuno si oppone alla sua trattazione; -----

- è presente il Comune di Cesenatico titolare dell'intero capitale sociale, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco "pro tempore", Matteo Gozzoli, nato a Rimini l' 8 gennaio 1986 e domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale, che assiste all'assemblea di persona; -----

- è presente il Consiglio di amministrazione, nelle persone di Jacopo Agostini, Presidente, e Sandro Brandolini, consigliere; -----

- è presente il Collegio sindacale, nelle persone di Franco Santarelli, Presidente, dottoressa Ester Castagnoli e dottor Enrico Brunazzi. -----

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione,


Registrato a Cesena

Il 19/09/2018

al N. 6961


Mod. 1T

€ 356,00


CCIAA di ROMAGNA FORLÌ -
CESENA RIMINI
Registro delle imprese

N. 03938490400

Atto iscritto il 12/09/18



l'identità e la legittimazione dei presenti, -----

----- dichiara -----

validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 12
dello statuto e atta a deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) adozione di un nuovo Statuto per adeguarlo alle esigenze
societarie e normative su segnalazione dell'Autorità
Nazionale Anti Corruzione. -----

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione
dell'ordine del giorno ed espone all'assemblea le ragioni
che consigliano l'adozione di un nuovo statuto, modificando
gli articoli 1, 3 e 10 dello stesso. -----

In particolare, il Presidente espone all'Assemblea la
necessità di aggiungere il quarto comma all'articolo 1 in
esito a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia di
società partecipate, di eliminare dall'articolo 3 il
riferimento al "esecuzione di selezione ad evidenza pubblica
per la scelta del socio privato operativo." e di modificare
l'articolo 10, eliminando la possibilità di alienazione
parziale della quota. -----

A tale fine è stato predisposto un nuovo testo degli
articoli in questione, che viene da me Notaio letto
all'Assemblea. -----

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente,
mediante consenso dato per alzata di mano da parte di
ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità -----

----- DELIBERA -----

condividendo le considerazioni del Presidente, di approvare
il nuovo testo di Statuto come letto in Assemblea. -----

il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel
senso di cui sopra i risultati della votazione. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto
chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l'assemblea alle ore sedici e minuti quaranta.. Il
comparente mi consegna il nuovo statuto sociale, che si
allega al presente atto sotto la lettera "A", previa
sottoscrizione del comparente in segno di approvazione e
controfirmato da me Notaio. -----

Il comparente, che dichiara di conoscerne il contenuto, ha
espressemente dispensato me Notaio dalla lettura dell'
allegato. -----

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si
assumono dalla società.

Il
presente atto, scritto in parte di mia mano e in parte
dattiloscritto, da persona di mia fiducia, su due pagine di
un foglio, è stato da me Notaio letto al comparente, che lo
ha approvato. -----

Sottoscritto alle ore sedici e minuti quarantotto -----

Firmato: Jacopo Agostini, Marco Gori notaio. -----

----- STATUTO DELLA -----
----- "Cesenatico Servizi srl" -----

Art. 1 _ Denominazione -----

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Cesenatico Servizi srl". -----

2.1 La società è "a controllo pubblico" ed è soggetta alla disciplina del dlgs. 19 agosto 2016, n. 15 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - di seguito T.U.) e, per quanto non derogato dal T.U., del Codice Civile e dalle norme generali di diritto privato. -----

3.1 Essendo società a controllo pubblico, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. -----

4.1 Al fine di garantire il c.d. "controllo analogo" di cui al T.U. sulle società partecipate, la struttura e l'organizzazione societaria deve rispondere ai seguenti criteri: -----

a) la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica e con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati; -----

b) le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto da parte degli enti soci sono previste e garantite:

- dal presente Statuto; -----

- da ciascun contratto di servizio; -----

- dal controllo preliminare da parte dell'Assemblea dei soci, ai fini della preventiva autorizzazione degli atti previsti al successivo art.11; -----

- dal controllo finanziario e gestionale, diretto e concreto, da parte degli enti soci sulla società; -----

Art.2 - Sede -----

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Cesenatico. -----

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo di Amministrazione che è abilitate alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese -----

2.3 La decisione dell'organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci. -----

2.4 il domicilio del soci, per i rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese -----

Art. 3 - Oggetto -----

3.1 La società ha per oggetto la gestione di attività di servizio nei seguenti settori di attività, a favore del Comune di Cesenatico ed in osservanza delle specifiche norme di legge in merito alle società controllate dagli enti locali: -----

- gestione del servizio manutenzione strade, segnaletica e arenile; -----



- gestione del servizio del verde per enti pubblici; -----
- amministrazione di mezzi ed impianti fissi e mobili nonché immobili, per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e di rifiuti assimilati; -----
- gestione del servizio di pubblica illuminazione e di pubblicità luminosa; -----
- gestione del servizi cimiteriali; -----
- gestione del servizio della pubblicità; -----
- gestione di "global service" per enti pubblici; -----
- gestione di impianti e beni immobili per il trattamento di rifiuti. -----

3.2 La società potrà inoltre effettuare servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazioni e studi di fattibilità, direzioni lavori che siano fondati sul profilo della competenze aziendali; -----

3.3 ai sensi e per gli effetti delle norme di legge riguardanti l'attività delle società controllate e/o partecipate da enti locali, la società gestisce i pubblici servizi, le attività di servizio alla pubblica amministrazione ed ogni altra attività affidati dall'Amministrazione Comunale di Cesenatico. -----

3.4 Unicamente per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (fatta tassativa esclusione di tutte le attività riservate per legge). -----

3.5 La società potrà contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni, prestare avalli e ipoteche per obbligazioni proprie. -----

3.6. La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio per oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. -----

Art. 4 - Durata -----

4.1 La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea del soci. -----

Art. 5 - Capitale -----

5.1 il capitale sociale è fissato in Euro 575.520,00 (cinquecentosettantacinquemilacinquecentoventi) ed è diviso in quote ai sensi di legge. -----

5.2 il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura,

crediti, prestazioni d'opera o di servizi e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica. -----

5.3 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi devono essere garantiti da una polizza di assicurazione e da una fideiussione bancaria; la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. -----

5.4 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti. -----

Art. 6 - Variazioni del capitale -----

6.1 il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea del soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. -----

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti. -----

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine indicato dalla decisione del soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto, -----

6.4 ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. -----

L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione -----

6.5 il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.. -----

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione. dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione -----

6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento della perdite eccedenti il capitale. ----



Art. 7 - Recesso -----

7.1- il diritto di recesso spetta unicamente: -----

- a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto; -
- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, ai compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art. 2468 quarto comma C.C.; -----
- c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie. -----

7.2 Qualora la società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia. -----

7.3 il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta. -----

7.4 il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato. -----

7.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; -----

si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 7349 Codice Civile. -----

7.6 il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo

concordemente individuato dai soci medesimi -----
7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato
utilizzando riserve disponibili o in mancanza
corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in
quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice
Civile e qualora sulla base di esso non risulti possibile il
rimborso della partecipazione, la società viene posta in
liquidazione. -----

Art. 8. Versamenti e finanziamenti del soci -----

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo,
possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della
società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che
non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
bancaria e creditizia. -----

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di
capitale, le relative somme possono essere utilizzate a
diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura
di eventuali perdite, previa decisione dei soci. -----

Art. 9 - Quote -----

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti
sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al
capitale sociale. -----

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti
del comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune, individuato per iscritto. -----

9.3 il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione
al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei
soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo
diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso. -----

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa
determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento
dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione,
né costituire pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le
quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o
diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto
o la piena disponibilità delle stesse. -----

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - -----

10.1 L'alienazione totale (non essendo ammissibile la
partecipazione parziale di socio privato) della quota di
partecipazione, dovrà avvenire mediante procedimento di
evidenza pubblica, ai sensi delle disposizioni di legge
vigenti. Pertanto, solo in casi eccezionali l'alienazione
può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un
singolo acquirente, ai sensi e nei limiti previsti nell'art.
10, secondo comma, T.U, e nelle disposizioni di legge tempo
per tempo vigenti. -----

10.2 In caso di trasferimento di quote in violazione di
quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non è
legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti



amministrativi e patrimoniali. -----
Art. 11 - Decisioni del soci: competenze e diritti
particolari -----
11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro
competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso
sono riservate alla competenza del soci le seguenti materie:
a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato
d'esercizio; -----
b) nomina dell'organo amministrativo; -----
c) nomina dei componenti del collegio sindacale, e, fra i
componenti effettivi, del presidente, e determinazione del
relativo compenso nei limiti di legge; -----
d) attribuzione della funzione di revisione legale e
determinazione del relativo compenso nei limiti di legge; -----
e) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli
amministratori nei limiti di legge; -----
f) modifiche dello statuto; -----
g) decisioni di compiere operazioni che comportano una
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando
nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei
soci; -----
h) approvazione del budget; -----
i) cessione di partecipazioni in società ed enti, non
previsti nel budget; -----
l) autorizzazione all'organo amministrativo - al compimento
di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non
previste nel budget; per importi superiori ad Euro
150.000,00 (centocinquantamila); -----
m) autorizzazione all'organo amministrativo - al compimento
di operazioni di finanziamento passivi, di natura
straordinaria, non previste nel budget, per importi
superiori ad Euro 150.000,00 L'alienazione totale (non
essendo ammissibile la partecipazione parziale di socio
privato) della quota di partecipazione; -----
n) autorizzazione all'organo amministrativo alla vendita o
all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda; -----
o) autorizzazione all'organo amministrativo alla
compravendita di immobili o al compimento di atti di
disposizione di diritti reali su immobili; -----
p) autorizzazione all'organo amministrativo alla locazione a
terzi di tutto o parte della proprietà immobiliari, non
prevista nel budget; -----
q) autorizzazione all'organo amministrativo alla
sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio e/o
modi degli stessi. -----
11.2 Non è possibile corrispondere ai componenti degli
organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato
deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché
trattamenti di fine mandato. -----
11.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più

amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

11.4 Le decisioni del soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----

Art.12 - Assemblea del soci - convocazione -----

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio del Comune di Cesenatico. -----

12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, o anche da un socio -----

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai registro delle imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. -----

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare -----

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. -----

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----

Art.13 - Assemblea del soci - intervento in assemblea -----

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese -----

13.2 il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

13.3 ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente o amministratore o sindaco della società. -----

13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -----

In tal caso, è necessario che: -----

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente -----

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, -----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti -----

all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

Art.14 - Presidenza e verbalizzazione -----

14.1 Nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui, ricorrendo le condizioni di legge, la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, dal vice-presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti, ----

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci. -

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni del soci. --

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto -----

Art.15 - Decisioni del soci - quorum -----

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente. -

Art.16 - Amministrazione della società -----

16.1 La società è amministrata da un amministratore unico. --
L'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri, a condizione che ricorrano i requisiti stabiliti con

decreto del Presidente del consiglio dei Ministri ai sensi -
dell'art.11 terzo comma, T.U. -----

16.2 L' Amministratore unico o i membri del consiglio di
Amministrazione sono nominati dall'assemblea del soci,
durano in carica massimo tre esercizi e scadono alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

16.3 I soci determinano la forma dell'organo amministrativo, -
nei limiti consentiti dalla legge -----

16.4 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a
scrutinio palese. -----

16.5 L'amministrazione della società può essere affidata
anche a soggetti che non siano soci. -----

16.6 L' Amministratore unico o gli amministratori devono
essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone
che abbiano provata competenza professionale, per studi
compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi
professionali svolti. -----

16.7 L'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti -
ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art.
2390 del Codice Civile, fatto salvo espressa autorizzazione
dell'assemblea del soci. -----

16.8 L'organo amministrativo ha i poteri per
l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal
presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi
indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo
solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei
soci. -----

16.9 L'organo amministrativo può nominare un direttore
generale, anche fra persone estranee alla società,
determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e
stabilendo eventualmente un apposito compenso -----

Art.17 - Funzionamento del consiglio di amministrazione -----

1-7. Qualora, ricorrendo le condizioni di ammissibilità
previste dalla legge, sia nominato un Consiglio di
Amministrazione, e salvo quanto previsto al successivo
comma, se nell'esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli
amministratori nominati restano in carica fino all'assemblea
successiva. -----

17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono
convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla
sostituzione del mancanti. Gli amministratori così nominati
decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro
nomina. -----

17.3 il consiglio, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi
membri un presidente; può nominare anche un vice presidente,
che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza

riconoscimento di compensi aggiuntivi. -----

17.4 il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

17.7 il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio del Comune di Cesenatico. -----

17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. -----

17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti. -----

17.10 Il Consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati. -----

17.11 il Consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso. -----

17.12 per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza delle stesse si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente. -----

17.13 il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti ad uno solo dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie: -----

a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila); -----

b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila). -----

Art.18 - Rappresentanza legale -----

18.1 La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico. Se, ricorrendo le condizioni di ammissibilità previste dalla legge, è nominato un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione e all'unico consigliere delegato se nominato, nei limiti della delega conferita. -----

18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. -----

Art. 19 - Compensi degli amministratori -----

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. -----

19.2 Ai sensi dell'art. 11 comma nove lett. c) T.U., è vietato corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo gettoni di presenza, o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, ed è vietato corrispondere loro trattamenti di fine mandato. -----

19.3 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina in conformità a quanto previsto nell'art. 11, comma sei, T.U.. -----

Art. 20. - Controllo legale e controllo contabile - -----

20.1 Con decisione dell'Assemblea, il controllo della società può essere attribuito, alternativamente, ad un singolo revisore, o ad un sindaco unico, o ad un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, al quale competono i compiti di controllo sia legale che contabile. -----

20.2 Qualora l'Assemblea deliberi di nominare il collegio sindacale, l'organo di controllo sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed ha anche funzioni di controllo contabile. -----

20.3 il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 1 giorno prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----

20.4 il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato -----

20.5 Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici/ con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trova il presidente. -----

20.6 Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso. -

20.7 I soci, alla scadenza del mandato dell'organo che esercita il controllo contabile, possono derogare al disposto di legge e del presente statuto, sentito il collegio sindacale, attribuendo il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una società di revisione (iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia), provvedendo mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e alla determinazione del relativo compenso. -----

Art. 21 - bilancio preventivo e relazione sul governo societario -----

21.1 La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: -----

a) le linee di sviluppo delle diverse attività; -----

b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; -----

c) la previsione del risultato economico, rappresentata con lo schema di conto economico di cui all'art.2425 c.c; -

d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità; ----

21.2 Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno, con facoltà per l'organo amministrativo di differire tale termine qualora non sia stato nella possibilità di ottenere le informazioni e la documentazione allo scopo necessaria; il bilancio preventivo è in ogni caso sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno, deve contenere in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzativo nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti. -----

21.3 L'organo amministrativo redige altresì, ogni anno, un budget triennale, che sottopone all'approvazione dell'assemblea unitamente al bilancio preventivo annuale. ----

21.4 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto. -----

21.5 Qualora sia obbligatorio per legge, l'organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.Lgs.19. agosto 2016 n.175, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio. -----

Art. 22 - Relazioni semestrali -----

L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso/ con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci. ----

22-2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da una previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci. -----

Art.23 - Esercizi sociali, bilancio e utili -----

23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal primo gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre. -----

23.2 il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. -----
23-3 Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue: -----

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----
h) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci. -----

Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci -----

24.L L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci, e la relazione sul governo societario, se obbligatoria per legge. -----

24.2 ai sensi dell'art. 2468 del codice civile al Comune di Cesenatico è riconosciuto il diritto particolare di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla società e ricevere dall'organo amministrativo della società apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi dalla società. -----

Art. 25 - Scioglimento e liquidazione -----

In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi. -----

Art. 26 Norme di rinvio -----

26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, e per quanto non derogato da norme speciali, valgono le norme del codice civile. -----

Firmato: Jacopo Agostini, Marco Gori notaio. -----

Copia conforme all'originale, che si rilascia in carta semplice per uso fiscale. -----

Cesenatico, ventisette settembre duemiladiciotto. -----

Marco Gori

